
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 , n. 641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Vigente al : 11-1-2026

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 7

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173))

Art. 10

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n. 473))

L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

Le somme riscosse per le **((sanzioni amministrative))** previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 13

Decadenze e rimborsi

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non, acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 13-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))

Tariffa

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))